

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza è disciplinato, promiscuamente con la materia dell'avanzamento, dalla legge 18 gennaio 1952, n. 40 (articoli da 9 a 13) e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088. Per effetto di tali disposizioni i vicebrigadieri vengono tratti esclusivamente per diciannove ventesimi dai militari del Corpo che abbiano superato apposito concorso per esame ed abbiano frequentato un corso di istruzione annuale, e per un ventesimo dagli appuntati che si siano segnalati per servizi di speciale importanza ed abbiano superato un esperimento di cultura professionale.

Le suindicate disposizioni, seppure sostanzialmente valide, hanno, tuttavia, bisogno di

essere urgentemente revisionate ed integrate, in relazione alle attuali esigenze del Corpo.

È stato constatato che il corso d'istruzione annuale è ormai insufficiente per una adeguata formazione del sottufficiale della Guardia di finanza per un complesso di motivi facilmente intuibili e cioè:

a) modesta preparazione di base della maggioranza dei vincitori del concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali;

b) complessità dei programmi di insegnamento della Scuola, adeguati peraltro solo in parte alla vastità delle conoscenze necessarie ad un ufficiale di polizia tributaria e giudiziaria operante su tutto l'arco della legislazione tributaria ed extratributaria

ed a contatto con cittadini sempre più evoluti e coscienti;

c) preparazione prevalentemente mnemonica e poca durata dei neovicebrigadieri, che difficilmente hanno assimilato la sostanza delle materie, derivante dalla modesta preparazione di base degli allievi rispetto all'entità dei programmi.

Infine, va considerato nella sua giusta importanza, soprattutto nel momento attuale, lo scarso potere formativo di un corso limitato a nove mesi effettivi, esami compresi, sicchè non v'è dubbio che raddoppiando la durata del corso si avranno sottufficiali più preparati e più solidi anche dal punto di vista formale.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale, avuto anche riguardo ai principi informativi delle analoghe norme in vigore per l'Arma dei carabinieri contenute nella legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modifiche, è inteso ad assicurare una migliore formazione di base, culturale e addestrativa dei quadri sottufficiali ed una maggiore regolarità e continuità nei metodi e nel gettito del reclutamento.

Il provvedimento in sintesi:

istituisce un corso di istruzione degli allievi sottufficiali di durata biennale;

prevede l'arruolamento degli allievi sottufficiali anche dai civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, assicurando con opportuni incentivi maggiori possibilità di riuscita ai concorrenti muniti di titoli di studio superiori;

lascia sostanzialmente invariato l'attuale sistema di reclutamento dagli appuntati, aumentando in loro favore la riserva dei posti e prevedendo che l'esperimento comprende anche una prova scritta;

prevede un congruo periodo di tempo tra l'entrata in vigore e l'inizio dell'applicazione delle nuove norme per la necessaria preparazione dei concorsi e la soluzione dei complessi problemi ordinativi e organizzativi.

Il disegno di legge è composto di 21 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che i vicebrigadieri sono tratti per 9/10 dei posti disponibili nell'organico dagli allievi della Scuola sottufficiali e per 1/10 dagli appuntati in servizio della Guardia di finanza dichiarati idonei ai sensi del successivo articolo 15.

L'articolo 2 indica i requisiti per l'ammissione al corso di reclutamento e, tra l'altro, prevede che il limite massimo di età per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza è ancora di 35 anni, mentre per gli altri concorrenti è di 26 anni. Per questi ultimi, inoltre, è prescritto, tra i requisiti richiesti, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'articolo 3 precisa gli elementi che dovranno essere riportati nel bando di concorso e introduce, tra l'altro, il criterio della suddivisione dei posti tra il contingente ordinario e quello di mare e, per questo ultimo, eventualmente tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189.

L'articolo 4 stabilisce che tutti i concorrenti, oltre agli accertamenti sanitari, sono sottoposti a quelli psico-attitudinali di idoneità al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza.

Gli articoli da 5 a 9 dettano norme per lo svolgimento delle prove d'esame; precisano la composizione della commissione esaminatrice, che comprende anche due insegnanti civili; indicano le maggiorazioni spettanti ai concorrenti in possesso di specifici titoli con particolare riguardo al diploma di ragioniere o di altra scuola secondaria di secondo grado, alla conoscenza di lingue estere e alla provenienza dai sottufficiali di altra Forza armata.

L'articolo 10 riguarda lo stato, il grado e il trattamento economico degli ammessi al corso allievi sottufficiali.

Gli articoli da 11 a 13 dettano norme circa la durata e lo svolgimento dei corsi e prevedono le ipotesi di rinvio dagli stessi a domanda o d'autorità, precisando le relative conseguenze.

L'articolo 14 dichiara applicabili alle nomine a vicebrigadiere le disposizioni vigenti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in tema di sospensione dalla promozione nei vari gradi di sottufficiale.

L'articolo 15 prevede il reclutamento dei sottufficiali dagli appuntati in servizio nel Corpo, mantenendo sostanzialmente immutato l'attuale sistema con le seguenti varianti:

a) aumento da 1/20 a 1/10 della riserva dei posti;

b) applicabilità della norma anche agli appuntati con 10 anni di grado alternativa al requisito del compimento dei 22 anni di servizio;

c) più precisa qualificazione dei requisiti obiettivi richiesti, prevedendo, tra l'altro, che le qualità necessarie per esercitare le funzioni nel grado debbono essere possedute in « modo spiccato »;

d) obbligo del superamento di una prova scritta per l'ammissione a quella orale.

L'articolo 16 regola la decorrenza della nomina a vicebrigadiere.

L'articolo 17 dispone che restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerienze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

Gli articoli 18, 19 e 20 introducono nuove ipotesi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di complemento e nella riserva ai militari in possesso di determinati requisiti e regolano, ai fini perequativi, anche la posizione dei militari collocati in congedo in precedenza.

L'articolo 21 contiene disposizioni transitorie intese soprattutto ad evitare soluzioni di continuità nelle nomine a vicebrigadiere degli appuntati ed a regolare il passaggio dal

vecchio al nuovo sistema con la necessaria gradualità ed il pieno rispetto delle aspettative dei militari che attualmente possono aspirare all'ammissione alla Scuola sottufficiali. Con l'abrogazione delle norme contenute negli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, cessa di avere vigore anche la disposizione concernente la ammissione alla Scuola sottufficiali senza esami dei motoristi navali, che, in base alla nuova disciplina, avverrà solo in seguito a concorso per titoli ed esami. Peraltro le esigenze di reclutare sottufficiali specialisti sono soddisfatte dalle disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge che prevedono la possibilità di ripartire i posti fissati per il contingente di mare tra le diverse categorie di specializzazione.

Con il penultimo comma viene regolata la nomina a vicebrigadiere degli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, nel quale, in relazione alla durata biennale del primo corso di reclutamento previsto dalla nuova normativa, non vi saranno nomine a vicebrigadiere di allievi della Scuola sottufficiali.

L'ultimo comma chiarisce che l'attuale regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, numero 1088, resta in vigore in quanto applicabile, in attesa che l'Amministrazione provveda alla emanazione di un nuovo regolamento. E ciò al fine di rendere comunque immediatamente applicabile la legge.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese in quanto esso sostanzialmente si limita a revisionare le norme concernenti le modalità di reclutamento dei sottufficiali allargandone, tra l'altro, le fonti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della Guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 2.

L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età,entino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole;

statura non inferiore a metri 1,65;

buona condotta civile e morale;

diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno

dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso;

assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se minorenni. Per coloro i quali sono già arruolati nella Guardia di finanza si prescinde da tale assenso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro delle finanze, è stabilito:

il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dal successivo articolo 9;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

la composizione della commissione esaminatrice;

i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneità psico-attitudinale di cui al successivo articolo 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 4.

I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica. Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza l'accertamento è limitato alla esistenza di infermità invalidanti in atto.

L'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali di idoneità al servizio quale sottufficiale nella Guardia di finanza.

Il giudizio espresso in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale.

Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.

Art. 6.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 7.

La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un

punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'articolo 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 9.

Art. 9.

La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi;

c) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50 ventesimi per ogni classe superata;

d) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50 ventesimi per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1 ventesimo per voto superiore a 15 ventesimi;

e) precedenti di carriera e benemerienze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerienza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in

luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

La maggiorazione indicata alla lettera *c*) non è cumulabile con quelle indicate alle lettere *a*) e *b*).

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

Il Ministro delle finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza:

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

Art. 12.

Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinuncia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano ri-

masti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro delle finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 13.

Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Essi non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza.

Art. 14.

Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere.

Art. 15.

Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il Comandante generale della Guardia di finanza, sentita la Commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una Commissione nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno dieci ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.

Art. 17.

Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere

per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

Art. 18.

È conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purchè abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 32 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Art. 19.

Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 20.

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro 6 mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel 3° e nel 4° anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.